

DELIBERAZIONE 17 MAGGIO 2018

288/2018/R/COM

OBBLIGHI IN CAPO AI VENDITORI AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLE OFFERTE A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA (OFFERTE P.L.A.C.E.T.)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1019^a riunione del 17 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 2009/72/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 2009/73/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 pubblicata in G.U. 189 del 14 agosto 2017, entrata in vigore il successivo 29 agosto, ed in particolare articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, come successivamente integrata e modificata (di seguito deliberazione 151/11) e il relativo allegato A, recante "Testo Integrato Monitoraggio Retail" (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/R/com (di seguito: deliberazione 597/2015/R/com) e in particolare l'Allegato A recante Disciplinare di avvalimento (di seguito: Disciplinare);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 495/2017/R/com (di seguito: 495/2017/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com (di seguito: deliberazione 610/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 848/2017/R/com (di seguito: deliberazione 848/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A; la Determina della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei consumatori di energia 26 aprile 2018, 3/2018 (di seguito: determina DMRT 3/2018).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 intesta, all’Autorità, il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali (articolo 2, comma 12, lettera l)); le disposizioni in tal modo adottate possono avere a oggetto l’attività precontrattuale degli esercenti i servizi con i relativi utenti, sia nell’ambito del mercato libero che nei c.d. servizi di tutela, nonché il contenuto stesso delle condizioni generali di contratto praticate dai medesimi esercenti, le quali (in forza dell’articolo 2, comma 37, della medesima legge) sono inserite di diritto nei contratti;
- analogo richiamo all’importanza della trasparenza e comprensione delle condizioni contrattuali di erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti finali si trova nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE che, attraverso il rinvio all’Allegato I, (i) fissano un livello minimo di tutela dei clienti civili con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di fornitura e (ii) demandano all’autorità di regolazione nazionale l’adozione delle misure necessarie volte ad assicurare che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti siano affidabili e siano fornite in modo confrontabile;
- l’aumento della comprensione delle offerte commerciali da parte dei clienti finali, che è anche un presupposto per la loro partecipazione attiva al mercato, è una delle misure fondamentali rispetto all’obiettivo di addivenire a un assetto in cui il mercato libero costituisca la modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione, soprattutto, in vista del superamento della c.d. funzione di controllo di prezzo che, ai sensi della legge 124/17, dovrebbe aver luogo l’1 luglio 2019, funzione attualmente assicurata dai servizi di tutela di energia elettrica e di gas naturale nei mercati *retail*;

- in coerenza con il richiamato quadro l’Autorità ha quindi promosso interventi mirati ad aumentare la capacitazione dei clienti finali e la trasparenza delle condizioni contrattuali, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei medesimi clienti a un mercato concorrenziale;
- in particolare, con la deliberazione 555/2017/R/com l’Autorità ha introdotto sia per il settore dell’energia elettrica che per quello del gas naturale la disciplina delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: offerte PLACET), finalizzata in maniera diretta a facilitare scelte consapevoli ed informate da parte dei clienti finali di piccole dimensioni nel mercato libero, segnatamente, attraverso il miglioramento della loro capacità di valutazione delle offerte commerciali presenti sul mercato libero; simile obiettivo è soddisfatto mediante l’individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili, comparabili tra venditori (differenziate solo nel livello di prezzo) e segregabili da ogni proposta di servizi aggiuntivi dello stesso venditore;
- la disciplina delle offerte PLACET prevede l’obbligo, a far data dall’1 marzo 2018, in capo a ciascun operatore del mercato libero, di inserire nel proprio *menù* di offerte commerciali due formule di offerte PLACET per ciascuna tipologia di cliente – una a prezzo fisso e una a prezzo variabile – caratterizzate da condizioni contrattuali fissate dall’Autorità e da livelli di prezzo liberamente stabiliti dal venditore (in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi);
- inoltre, la richiamata deliberazione proprio nell’intento di favorire la comparabilità delle offerte PLACET a beneficio dei clienti finali rinvia a successivo provvedimento l’individuazione, da parte dell’Autorità, di uno strumento per la comparazione delle offerte in parola, richiamato al successivo gruppo di considerati;
- per ultimo, la medesima deliberazione demanda a un successivo provvedimento anche l’individuazione degli obblighi in capo ai venditori in merito al monitoraggio delle offerte PLACET e delle modalità e tempistiche per la trasmissione delle relative informazioni da parte degli stessi.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 della legge 124/17 stabilisce, con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, una serie di interventi a supporto dell’ulteriore sviluppo del mercato *retail*, prevedendo tra l’altro che:
 - a) entro cinque mesi dall’entrata in vigore della legge 124/17, al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l’Autorità disponga la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII, istituito presso la società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail* con riferimento ai clienti domestici del settore dell’energia elettrica e del gas naturale, alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione e alle imprese del settore del gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione (comma 61);

- b) decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge 124/17, tutti i venditori forniscano almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o di gas naturale a prezzo variabile e una a prezzo fisso con riferimento ai clienti domestici del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione e alle imprese del settore del gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. (comma 62);
- c) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 124/17, l'Autorità definisca le modalità per ottemperare agli obblighi di offerta di cui alla precedente lettera stabilendo l'insieme di informazioni minime – almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale – e i requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità (comma 63);
- rispetto alle richiamate disposizioni legislative, l'Autorità con la deliberazione 610/2017/R/com, ha tra l'altro:
 - avviato un procedimento finalizzato alla realizzazione e gestione da parte del Gestore del SII del Portale per la confrontabilità, per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* (di seguito: il Portale) (comma 61);
 - chiarito che, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 62 e 63, della legge 124/17, trova piena applicazione la disciplina delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- con la successiva deliberazione 848/2017/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) individuato nel Portale di cui alla legge 124/2017 lo strumento di comparazione delle offerte PLACET (ai sensi del punto 7 della deliberazione 555/2017/R/com) e ha disposto che, nelle more dell'entrata in operatività di tale strumento, ciascun venditore di energia elettrica e gas naturale sia soggetto all'obbligo di trasmettere le informazioni sulle offerte PLACET al Gestore del SII e aggiornarle tempestivamente con le modalità e le tempistiche da quest'ultimo individuate;
 - b) incaricato il Gestore del SII di verificare il rispetto degli adempimenti *sub a*);
 - c) rinviato a successiva determina del Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità la disciplina delle attività per la reportistica ai fini del monitoraggio delle offerte PLACET da parte del Gestore del SII;
- con la deliberazione 51/2018/R/com è stato adottato il Regolamento per la realizzazione e gestione del Portale di cui alla legge 124/2017 ed è stato previsto che a partire dal mese di luglio 2018 siano ivi pubblicate tutte le offerte PLACET di energia elettrica e di gas naturale rendendole quindi facilmente comparabili; la medesima deliberazione ha altresì individuato le tempistiche per la pubblicazione nel Portale delle altre offerte di mercato libero, successivamente alle offerte PLACET;

- con la determina DMRT 3/2018 è stato individuato un primo ambito del monitoraggio, affidato al Gestore del SII, riguardante la verifica del rispetto degli adempimenti da parte dei venditori di energia elettrica e gas naturale all'obbligo di trasmissione a quest'ultimo delle informazioni inerenti le offerte PLACET e di aggiornamento delle stesse, di cui alla richiamata deliberazione 848/2017/R/com; a tal fine, sono state quindi identificate le informazioni oggetto di rilevazione da parte del Gestore del SII nonché le modalità e tempistiche per lo svolgimento dell'attività di reportistica sulle relative risultanze nei confronti dell'Autorità;
- ulteriori ambiti di monitoraggio in merito alle offerte PLACET funzionali a un'analisi sistematica in merito all'andamento complessivo delle stesse nonché al grado di adesione da parte dei clienti finali riguardano invece le rilevazioni inerenti:
 - (i) i prezzi di tali offerte da cui è possibile calcolare la spesa ad esse associata e quindi osservarne l'evoluzione nel tempo;
 - (ii) il numero di clienti che sottoscrivono le offerte PLACET;
- il Gestore del SII, ai sensi della citata deliberazione 848/2017/R/com, risulta in possesso delle informazioni *sub* (i), necessarie ai fini della pubblicazione delle offerte PLACET sul Portale, non dispone invece di alcuna informazione sui relativi contratti sottoscritti dai clienti finali, richiamati *sub* (ii), di cui sono attualmente a conoscenza soltanto i venditori.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 151/11, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) istituito il sistema di monitoraggio *retail* (di seguito: monitoraggio *retail*), il quale è finalizzato a consentire all'Autorità l'osservazione regolare e sistematica delle condizioni di funzionamento del mercato, definendo a tale scopo, l'ambito di applicazione, gli indicatori e i dati di base richiesti, oggetto di analisi in seno al Rapporto di monitoraggio *retail* pubblicato dall'Autorità; in particolare, il TIMR prevede obblighi di comunicazione in capo a un campione di soggetti ritenuto significativo (di seguito: soggetti obbligati TIMR) dei predetti dati; tale campione è costituito, con riferimento ai soggetti esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e/o gas naturale, dai venditori che servono almeno 50.000 punti in entrambi i settori di energia elettrica e gas naturale;
 - b) stabilito, ai fini delle rilevazioni dei dati funzionali al monitoraggio *retail* medesimo:
 - di avvalersi, ai sensi del Disciplinare, di Acquirente unico quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati; tale Disciplinare è stato successivamente rinnovato e prorogato, confermando l'avvalimento di Acquirente unico;
 - di rinviare a successivo provvedimento, l'aggiornamento del sistema di monitoraggio *retail* per tenere conto dell'entrata in operatività del SII, nonché di nuove esigenze che dovessero emergere in ragione delle dinamiche dei mercati e delle loro evoluzioni;

- con la deliberazione 495/2017/R/com, l’Autorità ha attuato i primi interventi di aggiornamento e semplificazione del sistema di monitoraggio *retail*, tenendo conto dell’operatività del SII e riducendo gli oneri informativi posti in capo agli operatori nell’ambito del monitoraggio *retail*;
- nell’ambito del predetto monitoraggio *retail* sono attualmente analizzate, tra le altre, le informazioni inerenti alle offerte commerciali rinvenibili nel cd. TrovaOfferte; tali offerte, tuttavia, hanno una limitata rappresentatività del complesso di quelle effettivamente disponibili sul mercato *retail*, trattandosi di un sottoinsieme di offerte destinato soltanto ai clienti domestici (proposte dai venditori che decidono volontariamente di pubblicarle in tale strumento); al riguardo, inoltre, l’attuale sistema di monitoraggio non prevede la rilevazione di informazioni sulle offerte effettivamente sottoscritte dai clienti finali, ma solo sulle offerte loro proposte, con i limiti di rappresentatività appena richiamati;
- un’analisi completa delle offerte commerciali disponibili sul mercato della vendita di energia elettrica e di gas naturale, nonché di quelle effettivamente scelte dai clienti finali, permetterebbe di disporre di una conoscenza ancora più approfondita sul livello di concorrenzialità e di apertura dei mercati, nonché del livello di capacitazione dei clienti finali;
- per i motivi di cui sopra, è intenzione dell’Autorità avviare prossimamente un procedimento volto a individuare le soluzioni più efficaci ed efficienti per raccogliere informazioni complete in merito a tutte le offerte disponibili sul mercato e a quelle effettivamente scelte dai clienti finali, tenendo conto delle necessità di contenimento degli oneri informativi in capo agli operatori e delle funzionalità offerte, a tale scopo, dal SII.

RITENUTO CHE:

- il presente provvedimento rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione, adottabili dall’Autorità in regime di proroga, essendo atto di attuazione e completamento di una regolazione previgente;
- per permettere all’Autorità, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 555/2017/R/com, di effettuare un monitoraggio complessivo e sistematico dell’andamento delle offerte PLACET in vista della rimozione dei servizi di tutela prevista dall’1 luglio 2019, comprensivo di un’analisi di dettaglio sul grado di adesione alle stesse da parte dei clienti finali sia necessario disporre di informazioni puntuali (i) sui prezzi di tali offerte nonché (ii) sul numero di contratti sottoscritti;
- a tal fine, sia pertanto opportuno:
 - a) incaricare il Gestore del SII di trasmettere all’Autorità le informazioni *sub* (i), nell’ambito dell’attività di reportistica sul monitoraggio delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 848/2017/R/com;
 - b) con riferimento alle informazioni *sub* (ii), nelle more del successivo provvedimento riguardante il monitoraggio di tutte le offerte disponibili, prevedere modalità di raccolta semplificate e di più immediata implementazione da parte dei venditori;

- relativamente alla precedente lettera b), in coerenza con le predette esigenze di semplificazione e con la natura transitoria del sistema di rilevazione dati, sia pertanto opportuno:
 - ricorrere, ai fini delle rilevazioni dei dati in parola, a una raccolta su un campione significativo di venditori, identificato con i soggetti obbligati TIMR;
 - dare mandato al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia di definire, con successiva determina, le modalità di raccolta e le informazioni di dettaglio relative ai seguenti dati di base:
 - a. numero complessivo di clienti titolari di un contratto di offerta PLACET in relazione al quale è stata attivata la fornitura nel mese di riferimento;
 - b. numero di contratti di offerte PLACET risolti;
 - prevedere sin d'ora e come meglio dettagliato nella determina di cui al precedente alinea, che i suddetti dati siano forniti con separata indicazione della tipologia di prezzo applicato (fisso o variabile), della *commodity* di riferimento, del mese di competenza della tipologia di cliente e della regione in cui è ubicato il POD/PDR cui è associato il relativo contratto;
 - prevedere che le informazioni siano trasmesse entro il mese successivo al termine di ciascun trimestre, con competenza a partire dall'1 marzo 2018;
 - prevedere che in sede di prima applicazione, il termine entro cui i soggetti obbligati TIMR devono inviare i dati sia fissato almeno 1 mese dopo la pubblicazione della determina di cui al precedente alinea, al fine di permettere loro di far fronte ai suddetti nuovi obblighi informativi;
 - avvalersi di Acquirente unico quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dei dati richiesti ai soggetti obbligati TIMR coerentemente col sistema di monitoraggio *retail*;
- al fine di ridurre gli oneri a carico degli operatori su cui grava la presente raccolta dati, sia altresì opportuno prevedere che tale raccolta sia successivamente aggiornata in coerenza con le modalità operative di acquisizione dei dati in parola che saranno sviluppate in futuro,
- gli interventi di cui al presente provvedimento non necessitano di essere sottoposti a consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della deliberazione 649/2014/A, trattandosi di interventi attuativi della deliberazione 555/2017/R/com già sottoposta a consultazione

DELIBERA

1. di incaricare il Gestore del SII di trasmettere all'Autorità le informazioni sui prezzi delle offerte PLACET secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite con determina del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia;

2. di prevedere che con la medesima determinazione di cui al punto 1 siano parimenti disciplinate le attività di reportistica ai fini del monitoraggio delle offerte PLACET di cui al punto 7 della deliberazione 848/2017/R/com;
3. di avvalersi altresì dell'Acquirente unico, ai sensi del punto 3 della deliberazione 597/2015/R/com, quale supporto informativo nella fase operativa di rilevazione dei dati richiesti ai soggetti obbligati TIMR, di cui al successivo punto 4, coerentemente con il sistema di monitoraggio *retail*;
4. di prevedere che i soggetti obbligati TIMR trasmettano entro il mese successivo il termine di ciascun trimestre, con competenza a partire dall'1 marzo 2018 e con separata indicazione della *commodity* di riferimento, della tipologia di prezzo applicato, della tipologia di cliente, del mese di competenza e della regione in cui è ubicato il POD/PDR intestatario del relativo contratto, i seguenti dati relativi a:
 - a. il numero complessivo di clienti titolari di un contratto di offerta PLACET in relazione al quale è stata attivata la fornitura nel mese di riferimento;
 - b. il numero di contratti di offerte PLACET risolti;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia di definire le modalità di raccolta e le informazioni di dettaglio relative ai dati di base afferenti alle informazioni di cui al punto 4, inclusive di una nota descrittiva degli stessi;
6. di prevedere che in sede di prima applicazione, il termine entro cui i soggetti obbligati TIMR devono inviare i dati sia fissato almeno 1 mese dopo la pubblicazione delle modalità di raccolta di cui al punto 5;
7. di trasmettere ad Acquirente unico il presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni